

**DELIBERAZIONE 29 GENNAIO 2019  
32/2019/R/GAS**

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4825/2016, DI  
ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 89/10. MODALITÀ DI REGOLAZIONE  
DELLE PARTITE ECONOMICHE TRA VENDITORI E CLIENTI FINALI PER IL PERIODO 2010-  
2012**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1050<sup>a</sup> riunione del 29 gennaio 2019

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 come convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/2000);
- la deliberazione di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 233/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/11);

- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 132/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 132/11);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 263/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 263/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 447/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2017, 275/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 275/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 737/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2017/R/gas);
- il vigente Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, Parte II: Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG);
- il vigente Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas (di seguito: TIBEG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: Tar Lombardia), Sez. III, 665/2013 e 265/2014 (di seguito: sentenze 665/13 e 265/14);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sede di Milano, Sez. II 2833/2013;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016 (di seguito: sentenza 4825/16);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 maggio 2012, 184/2012/R/gas (di seguito DCO 184/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 463/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 516/2018/R/gas (di seguito DCO 516/2018/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- con la legge 125/07, il legislatore ha stabilito che l’Autorità definisca, *in base ai costi effettivi del servizio, i prezzi di riferimento per le forniture di [...] gas naturale* ai clienti domestici che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali; e che siano fatti “*salvi i poteri di vigilanza e di*

*intervento dell’Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;*

- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio; a riguardo, la previgente regolazione stabiliva che i costi di commercializzazione all’ingrosso sostenuti dagli operatori per servire i clienti in tutela dovessero essere coperti dalla componente CCI, pari alla somma del corrispettivo QE a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (incluso lo stoccaggio) e del corrispettivo QCI a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all’ingrosso (principalmente trasporto internazionale nonché oneri relativi all’attività operativa della commercializzazione all’ingrosso, compresa la gestione del rischio e una congrua remunerazione);
- con la deliberazione ARG/gas 89/10, l’Autorità ha rimodulato, con riferimento all’anno termico 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, il corrispettivo QE, introducendo un coefficiente k (di seguito: coefficiente k) pari a 0,925 *“al fine di contemperare gli obiettivi di copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, tenendo conto della situazione derivante dalla fase congiunturale e dei potenziali esiti delle attività di rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, con l’esigenza di assicurare un’equa ripartizione dei benefici delle riduzioni dei medesimi costi tra clienti finali del servizio di tutela ed esercenti la vendita”;*
- con la deliberazione ARG/gas 77/11, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a definire un intervento di profonda riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a partire dall’1 ottobre 2012 prevedendo che, con riferimento al periodo intercorrente dall’1 ottobre 2011 sino al 30 settembre 2012, continuasse ad avere applicazione il coefficiente k, seppure con un valore pari a 0,935, ciò in ragione:
  - *degli esiti attesi delle rinegoziazioni [allora] in corso, nonché del livello di prezzo definito nell’ambito delle rinegoziazioni [allora] concluse;*
  - *dell’andamento dei prezzi [...] sui mercati a breve termine del gas naturale, in Italia ed all’estero [in crescita rispetto al periodo 2010 - 2011], e dell’influenza che tali prezzi possono avere [avuto] sugli esiti di cui all’alinea precedente;*
- con il DCO 184/2012/R/gas, l’Autorità ha proposto i criteri di identificazione del campione di contratti di approvvigionamento a lungo termine successivamente richiamati dalla deliberazione 263/2012/R/gas, formalizzati con la deliberazione 196/2013/R/gas, quindi confermati con la deliberazione 447/2013/R/gas;
- a partire dal 1 ottobre 2012, con detta deliberazione 263/2012/R/gas, tenendo anche conto delle disposizioni nel frattempo introdotte dal decreto-legge 1/12, l’Autorità ha ridefinito, rimuovendo il coefficiente k, i parametri per il calcolo del costo di approvvigionamento del gas naturale con contratti di lungo termine; tale intervento è stato funzionale e propedeutico alla definizione del nuovo assetto della materia disciplinato dalla cosiddetta Riforma Gas.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con le sentenze 665/13 e 265/14, il Tar Lombardia ha annullato *in parte qua* la deliberazione ARG/gas 89/10 nonché le deliberazioni da quest'ultima promanate (deliberazioni ARG/gas 233/10, ARG/gas 77/11, ARG/gas 84/11 e ARG/gas 132/11);
- con la sentenza 4825/16, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'Autorità, annullando in via definitiva le deliberazioni richiamate evidenziando che:
  - da un lato *“le conseguenze applicative delle deliberazioni assunte dall'Autorità hanno inciso negativamente, nei confronti dell'impresa che può essere ragionevolmente considerata il maggior operatore di settore (tra le parti private in causa), in misura praticamente doppia rispetto ai vantaggi che la stessa si è autonomamente procurata secondo logica di mercato ed in funzione della variabilità e variazione di alcuni suoi fattori (andamento dei prezzi e delle condizioni contrattuali rilevabili nei suoi mercati di approvvigionamento)”*;
  - dall'altro le censure dedotte mettono in luce la *“carenza e l'inadeguatezza di motivazione degli atti impugnati”*, in particolare della capostipite deliberazione ARG/gas 89/10, lasciando *“impregiudicati i poteri dell'Autorità di adottare ogni eventuale deliberazione che la stessa riterrà opportuna o necessaria in conseguenza dell'esito del presente giudizio”*;
- sebbene le deliberazioni annullate riguardino gli aggiornamenti trimestrali delle condizioni economiche del servizio di tutela gas, da ottobre 2010 a dicembre 2011, il coefficiente k, benché in forma attenuata, è presente nelle formule di calcolo della componente materia prima fino all'aggiornamento del terzo trimestre 2012, vale a dire per un periodo complessivo di 24 mesi intercorrente da ottobre 2010 a settembre 2012 (di seguito: biennio 10-12).

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 275/2017/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento, in ottemperanza alla sentenza 4825/16:
  - a. per l'adozione di provvedimenti in merito alla rideterminazione ora per allora della modalità di calcolo della quota materia prima delle condizioni economiche del servizio di tutela, per il biennio 10-12;
  - b. per l'eventuale definizione, a tutela dei clienti finali laddove ritenuta opportuna alla luce dell'adozione delle misure di cui alla precedente lettera a., delle modalità di regolazione degli eventuali importi derivanti dalle differenze tra le condizioni economiche loro applicate nel biennio 10-12 e quelle risultanti dalla rideterminazione di cui alla precedente lettera a.;
- con la deliberazione 737/2017/R/gas, l'Autorità ha quindi chiuso la prima fase del procedimento (richiamata *sub. a.*) in esito al quale è stato rideterminato il valore del coefficiente k ponendolo pari a 0,952 con riferimento all'intero biennio 10-12;

- la predetta rideterminazione ha quindi fatto insorgere un credito in favore dei venditori che avevano servito clienti finali nell'ambito del servizio di tutela nel corso del biennio in parola (di seguito: venditori interessati), risultante dalla differenza tra quanto allora complessivamente versato dai clienti a titolo di corrispettivo - calcolato in base ad un valore più basso del coefficiente  $k$  (pari prima a 0,925 e poi a 0,935) e quanto avrebbero dovuto pagare in applicazione del rideterminato valore di tale coefficiente (pari a 0,952).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- alla luce di quanto sopra richiamato, con il DCO 516/2018/R/gas, l'Autorità ha quindi formulato i propri orientamenti in merito alle possibili modalità di regolazione dei pagamenti delle somme spettanti ai venditori interessati dalla sentenza 4825/16, con l'obiettivo di minimizzare, quanto più possibile, l'impatto sui clienti finali;
- a tale scopo, nel richiamato documento di consultazione sono prospettate due modalità alternative di gestione degli importi in questione (di seguito: ricalcoli):
  - a. la riscossione diretta da parte dei venditori interessati presso i clienti serviti in tutela nell'arco del biennio 10-12 con modalità tutelanti per questi ultimi (di seguito: regolazione diretta dei pagamenti);
  - b. l'istituzione di un meccanismo di riconoscimento degli importi spettanti ai venditori interessati attraverso la tariffa di distribuzione (di seguito: meccanismo di riconoscimento);
- in particolare, con specifico riferimento all'intervento regolatorio *sub a.*:
  - (i) sono stati previsti i seguenti obblighi in capo ai venditori interessati:
    - di dare evidenza, nelle fatture emesse ai fini dell'addebito dei ricalcoli, anche degli importi precedentemente fatturati a titolo di corrispettivo del servizio di fornitura erogato nel biennio 10-12, oggetto di ricalcolo per effetto della rideterminazione di alcune componenti del prezzo allora applicato (segnatamente dei corrispettivi *QE* e *QTV*);
    - di allegare alle predette fatture un'informativa al cliente volta a chiarire la motivazione del ricalcolo con funzione deflattiva del potenziale contenzioso tra venditore e cliente finale che potrebbe essere indotto a contestare il pagamento, ritenendo simile pretesa in contrasto con la legge 205/17 che istituisce la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo per i contratti di somministrazione di gas naturale (a partire dall'1 gennaio 2019);
    - di offrire ai clienti la possibilità di ottenere la rateizzazione delle somme oggetto di ricalcolo;
  - (ii) è stata ipotizzata l'istituzione di un meccanismo, a partecipazione volontaria, gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: la CSEA) che consenta ai venditori, a opportune condizioni, di recuperare gli importi non riscossi (anche a seguito delle azioni di recupero credito in sede giudiziale e/o stragiudiziale) solamente dai clienti con cui è venuto meno il rapporto contrattuale; ciò al fine di prevenire il potenziale rischio di distorsione dei segnali di prezzo del gas naturale pagato dalla generalità dei clienti del mercato

- libero in cui si potrebbe incorrere in ragione dell'esigenza dei venditori di recuperare gli importi non riscossi;
- con riferimento all'opzione *sub b.* è stata prospettata:
    - (i) l'istituzione di una componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione e misura destinata ad alimentare un conto gestito dalla CSEA che, a fronte di istanza adeguatamente documentata, presentata dai venditori che nel biennio 10-12 hanno effettivamente servito clienti finali nell'ambito del servizio di tutela, provvederebbe, in esito a opportune verifiche, a liquidare gli importi spettanti ai venditori che ne hanno titolo a valere sul medesimo conto;
    - (ii) l'applicazione della predetta componente ai titolari di una fornitura di gas naturale con consumi inferiori a 50.000 Smc/anno ovvero in alternativa fino a 200.000 Smc/anno (incluse le utenze relative alle attività di servizio pubblico con tali livelli di consumo) a eccezione dei clienti titolari di *bonus* sociale;
    - (iii) il dimensionamento degli importi da riconoscere ai venditori interessati in modo tale da tenere conto sia dei costi da questi evitati di fatturazione ed eventuale azione di recupero credito, sia del rischio credito associato alla regolazione diretta dei pagamenti nonché una diversa modulazione di tali importi a seconda della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con i clienti finali;
  - in merito alle tempistiche di implementazione delle due opzioni regolatorie (*sub a.* e *b.*) sottoposte a consultazione, è stato previsto che ove si opti per la regolazione diretta dei pagamenti il relativo provvedimento sia immediatamente efficace dalla data di pubblicazione dello stesso mentre ove si propenda per il meccanismo di riconoscimento, il provvedimento finale sia efficace a decorrere da almeno il primo trimestre successivo all'approvazione dello stesso.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in risposta al DCO 516/2018/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 20 venditori (di cui 15 hanno presentato una posizione comune), 2 imprese distributrici, 5 associazioni rappresentative degli operatori (sia venditori che imprese distributrici), 2 associazioni rappresentative di clienti non domestici, la CSEA;
- al livello generale, sono state manifestate esigenze diverse dalla platea dei rispondenti alla consultazione, in particolare: i venditori hanno sollecitato l'adozione da parte dell'Autorità di soluzioni che garantiscano loro il pieno recupero degli importi spettanti in tempi celeri e senza costi aggiuntivi a proprio carico; le imprese distributrici hanno richiesto che, qualunque sia l'opzione di intervento scelta (tra quelle sottoposte a consultazione), siano adottate opportune misure atte a limitare quanto più possibile gli eventuali adempimenti loro demandati; per ultimo, le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno auspicato soluzioni che riducano l'impatto dei ricalcoli in questione sui clienti finali;
- più in dettaglio, con riferimento alla regolazione diretta dei pagamenti (illustrata *sub a.* al precedente gruppo di considerati), i venditori e loro associazioni rappresentative si sono dichiarati unanimemente contrari a tale soluzione ritenuta complessa dal punto di vista operativo e onerosa sia per gli operatori che sopporterebbero costi

addizionali che non avrebbero sostenuto se il coefficiente  $k$  fosse stato correttamente determinato da principio, che per il sistema su cui tali costi ricadrebbero in ultima analisi in quanto, a giudizio dei rispondenti, i venditori dovrebbero essere compensati degli stessi mediante il meccanismo di reintegro richiamato *sub* (ii); tali maggiori oneri sarebbero imputabili principalmente:

- alle difficoltà di individuazione dei clienti destinatari dei ricalcoli in questione nonché di reperimento di tutte le informazioni necessarie a una corretta fatturazione, in particolare per i clienti con cui non sussiste più alcun rapporto contrattuale, in relazione ai quali i rispondenti hanno dichiarato di non disporre di informazioni aggiornate sul domicilio cui indirizzare la fattura;
- agli elevati oneri gestionali a carico dei venditori, associati al recupero dei nominativi dei clienti finali, alla eventuale modifica dei sistemi di fatturazione, alle richieste di informazioni da parte dei clienti, alla gestione dei reclami ecc.;
- agli alti rischi di insoluto, non soltanto da parte dei clienti senza un contratto in essere rispetto ai quali i venditori non possono ricorrere alla sospensione della fornitura in caso di morosità, ma anche di quelli con una fornitura in corso di esecuzione, che potrebbero essere indotti a non pagare l'intero ammontare della bolletta (ossia, anche gli importi relativi alla fornitura corrente) a causa della presenza di un ricalcolo riferito a un periodo assai risalente nel tempo;
- ai potenziali rischi di contenzioso, legati alla percezione da parte dei clienti finali che la pretesa di pagamento dei ricalcoli sia in contrasto con le nuove disposizioni legislative in materia di prescrizione biennale del diritto al corrispettivo per i contratti di somministrazione di energia;
- ai rischi reputazionali per i venditori che potrebbero perdere i propri clienti in portafoglio in quanto difficilmente comprenderebbero la causa dei ricalcoli loro addebitati dopo un lasso di tempo così lungo;
- di converso, le imprese distributrici e le loro associazioni rappresentative si sono espresse in favore della soluzione in discorso ritenuta da questi più corretta in quanto demanderebbe la riscossione degli importi in parola ai soggetti che ne sono titolari, nonché più coerente con le esigenze di chiarezza e trasparenza dei prezzi per i clienti finali; analoga posizione favorevole alla regolazione diretta dei pagamenti è stata espressa dalla CSEA;
- inoltre, con riferimento ai prospettati obblighi in capo ai venditori - richiamati *sub* a. (i) - di trasmettere ai clienti un'informativa esplicativa della causale dei ricalcoli nonché di offrire la rateizzazione, non è emersa una posizione univoca tra i rispondenti; più in dettaglio:
  - alcuni operatori e loro associazioni rappresentative:
    - hanno segnalato l'opportunità che l'Autorità predisponga il testo della predetta comunicazione al cliente in cui dovrebbe essere altresì indicato il recapito telefonico dello Sportello per il consumatore energia e ambiente per eventuali richieste di chiarimento in merito ai ricalcoli così da garantire uniformità informativa nei confronti dei clienti;
    - hanno espresso delle criticità nei confronti delle modalità di rateizzazione poste in consultazione in ragione delle complessità

- gestionali e dei relativi costi che i venditori sosterebbero per enucleare dall'importo totale contabilizzato nella fattura di periodo la quota parte relativa al ricalcolo, trattandosi di una operazione non prevista dai sistemi di fatturazione; a riguardo, è stato altresì richiesto di accordare ai venditori la facoltà (piuttosto che l'obbligo) di offrire la rateizzazione solamente per crediti eccedenti una certa soglia (ad es. 50 euro) ovvero solamente ai clienti non domestici (il cui valore dei ricalcoli è generalmente superiore a quello dei clienti domestici);
- una associazione rappresentativa dei clienti finali ha caldeggiato l'applicazione, da parte dei venditori interessati, di condizioni di rateizzazione di lunga durata così da limitare l'impatto dei ricalcoli sui clienti finali;
  - con riferimento all'ipotizzato meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi dai venditori interessati, richiamato *sub a.* (ii), sono state espresse posizioni diverse dai partecipanti alla consultazione, in particolare:
    - le imprese distributrici hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di subordinare l'accesso al meccanismo in parola all'esperienza, da parte dei venditori interessati, di tutte le azioni dirette a ottenere il pagamento di quanto dovuto dai clienti finali, per analogia con altri meccanismi simili previsti dalla regolazione vigente; dal punto di vista dell'implementazione, è stata segnalata l'opportunità di soddisfare le esigenze di gettito del meccanismo in commento mediante l'introduzione di una sub-componente aggiuntiva a quelle già esistenti della tariffa di distribuzione e misura, opportunamente ricalibrata ai fini della raccolta del gettito necessario a ristorare i venditori dei crediti non riscossi; a giudizio dei rispondenti simile soluzione sarebbe di più agevole implementazione da parte del gestore di rete che potrebbe utilizzare le logiche di fatturazione e di rendicontazione già in essere per le altre componenti a copertura di oneri generali del settore gas, senza necessità di modificare i propri applicativi informatici e, conseguentemente, senza i costi aggiuntivi per il sistema che deriverebbero da tali modifiche;
    - i venditori e le loro associazioni rappresentative hanno espresso contrarietà nei confronti della misura in commento di cui è stata ribadita l'onerosità, per il sistema, sul presupposto, sostenuto dai rispondenti, che l'importo da riconoscere agli esercenti la vendita debba essere dimensionato in modo tale da tenere conto sia dei costi di riscossione sopportati dai venditori sia dei crediti non recuperabili dai clienti ancora serviti ma anche la potenziale iniquità, segnatamente per i clienti buoni pagatori, su cui graverebbero sia i ricalcoli che i costi associati al meccanismo di reintegro dei crediti non riscossi;
    - la CSEA ha caldeggiato l'adozione di meccanismi che non prevedano il recupero dei crediti non riscossi su partite regolatorie pluriennali, in considerazione delle complessità gestionali che altrimenti si genererebbero e ha auspicato che l'Autorità, prima dell'operatività del meccanismo, svolga una attività di monitoraggio sui crediti incassati dai venditori in modo da quantificare i crediti residui ancora non riscossi e calibrare di conseguenza il meccanismo per il recupero degli insoluti;



- con riferimento al meccanismo di riconoscimento (illustrato *sub b. (i)* al precedente gruppo di considerati), dalle risultanze della consultazione sono emerse posizioni opposte, in particolare:
  - le imprese distributrici e una loro associazione rappresentativa si sono dichiarate contrarie a tale opzione di intervento in quanto a giudizio dei rispondenti:
    - sarebbe iniqua per i clienti finali dato che la componente della tariffa di distribuzione graverebbe anche sui clienti che nel biennio 10-12 potrebbero non aver beneficiato di prezzi più bassi;
    - indurrebbe un'errata percezione di un maggior costo relativo agli oneri di rete;
    - sarebbe di complessa attuazione e necessiterebbe di un rilevante intervento sui sistemi informativi delle imprese distributrici volto a perimetrare, in maniera differente rispetto alle altre componenti tariffarie già in essere, il diverso campo di applicazione di tale nuova componente;
  - in aggiunta a quanto sopra, le imprese distributrici hanno manifestato l'esigenza, ove si optasse per il meccanismo di riconoscimento, di non incorrere in oneri operativi eccessivamente gravosi, suggerendo, a tal fine, di finanziare tale meccanismo con una sub-componente aggiuntiva a quelle già esistenti della tariffa di distribuzione e misura;
  - i venditori e le loro associazioni rappresentative hanno invece espresso una generale preferenza nei confronti del meccanismo di riconoscimento, ritenuto una soluzione più equa nei confronti sia dei clienti che sopporterebbero in tal modo costi unitari inferiori rispetto a quelli associati alla regolazione diretta dei pagamenti (per le ragioni sopra esposte), sia dei venditori che non dovrebbero incorrere in alti rischi di insoluto e ulteriori oneri di riscossione rispetto a quelli già sopportati nel biennio 10-12 e non distorsiva dei prezzi del mercato libero;
  - le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno espresso una forte contrarietà nei confronti della soluzione in discorso che comporterebbe la socializzazione di costi aggiuntivi a carico della generalità dei clienti finali; a riguardo è stato altresì auspicato che ove si optasse per l'adozione del meccanismo di riconoscimento lo stesso sia finanziato con una quota del contributo di funzionamento dell'Autorità ovvero con i proventi rinvenienti dalle sanzioni amministrative comminate ai venditori;
- in merito alla platea dei soggetti a cui sarebbe applicata la nuova componente della tariffa di distribuzione (*sub b. (ii)*):
  - i venditori e le loro associazioni rappresentative che si sono espresse sul tema, hanno suggerito l'estensione dell'ambito di applicazione a tutti i clienti finali con consumi fino a 200.000 Smc/anno (incluse le utenze relative ad attività di servizio pubblico), così da garantire una coerenza tra i soggetti che sopporteranno gli oneri del meccanismo di riconoscimento e quelli che hanno beneficiato di prezzi ridotti nel biennio 10-12;
  - le imprese distributrici hanno rappresentato le difficoltà in cui incorrerebbero nel caso di una esclusione dalla predetta platea di soggetti dei clienti titolari di *bonus* sociale gas, stante la possibile variabilità nel tempo dello *status* di beneficiario

del *bonus* in oggetto; sul punto, è stata quindi suggerita una revisione del valore del *bonus* sociale tale da sterilizzare l'impatto su tali clienti della componente tariffaria;

- quanto alla prefigurata ipotesi di dimensionare gli importi da riconoscere ai venditori interessati in funzione dei costi evitati di fatturazione nonché di modulare tali importi a seconda della sussistenza o meno del rapporto contrattuale con il cliente finale (*sub b. (iii)*), i venditori e le loro associazioni rappresentative hanno ritenuto non condivisibile un simile orientamento adducendo le seguenti motivazioni:
  - in primo luogo, è stato evidenziato che i costi evitati di fatturazione e di eventuale recupero credito, nella presente circostanza, sono da ritenersi esogeni al normale rischio di impresa in quanto sono imputabili unicamente al protrarsi del contenzioso sul coefficiente *k*;
  - peraltro, è stato rilevato che i predetti costi nonché i rischi di insoluto connessi sono già stati sopportati dai venditori nel biennio 10-12, pertanto una riduzione degli importi riconosciuti nei termini prospettati sarebbe ingiustificata e illegittima; sul punto un operatore e due associazioni rappresentative hanno osservato che gli importi in parola potrebbero eventualmente essere decurtati del tasso di *unpaid ratio* medio riferito al biennio 10-12;
  - ancora, è stato unanimemente segnalato che le somme da riconoscere ai venditori interessati dovrebbero essere maggiorate degli oneri finanziari riconducibili all'arco temporale (ipotizzato pari a 3 anni) entro cui i venditori potranno percepire le somme loro spettanti, ciò in coerenza con il criterio di rideterminazione del valore del coefficiente *k* "*ora per allora*" adottato dall'Autorità nella deliberazione 737/2017/R/gas; a riguardo, un operatore ha altresì lamentato che la maggiorazione del fattore *k* effettuata con la citata deliberazione è inadeguata e andrebbe sottoposta a revisione in aumento;
- con riferimento alle tempistiche di implementazione delle due opzioni regolatorie prefigurate, le imprese distributrici e una loro associazione rappresentativa hanno rappresentato l'esigenza di disporre di un congruo lasso di tempo di almeno 6 mesi per le attività implementative della nuova componente della tariffa prevista dal meccanismo di riconoscimento, mentre i venditori e le loro associazioni rappresentative hanno generalmente condiviso le tempistiche indicate nel documento di consultazione, pur sollecitando tempi celeri per la pubblicazione da parte della CSEA della procedura operativa di riconoscimento delle somme spettanti; un venditore ha altresì rappresentato la necessità di accordare agli operatori un congruo periodo di tempo, non inferiore a 4 mesi, a partire dalla pubblicazione delle specifiche tecniche della nuova componente per permettere ai venditori di effettuare i necessari sviluppi dei sistemi di fatturazione e credito.

**RITENUTO CHE:**

- occorra addivenire a una soluzione che garantisca un ragionevole equilibrio del sistema nel suo complesso, in grado di soddisfare la duplice esigenza: da un lato, di certezza sui tempi e sulle modalità di riconoscimento ai venditori interessati dei

crediti sorti in loro favore a seguito della rideterminazione del coefficiente  $k$ , effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16, e dall'altro, di minimizzazione dell'impatto complessivo sulla generalità dei clienti finali sia su quelli serviti in tutela nel biennio 10-12 (che in base alle pronunce giurisprudenziali sarebbero tenuti a soddisfare i predetti crediti), sia su quelli serviti nell'ambito del mercato libero;

- a tal fine, il prospettato meccanismo di recupero indiretto del gettito complessivo attraverso una componente addizionale alla tariffa di distribuzione e misura nonché il conseguente trasferimento agli aventi diritto delle somme loro spettanti (richiamato *sub b*. nei precedenti gruppi di considerati), risulta, anche alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito della consultazione, il più rispondente a tale esigenza per i seguenti motivi:
  - in primo luogo, sebbene il predetto intervento regolatorio gravi - ancorché in misura limitata - anche su quei clienti che nel biennio 10-12 non erano serviti in tutela, tutelerebbe anche questi ultimi (come la generalità dei clienti del mercato libero) da potenziali effetti avversi sui prezzi del gas naturale da questi pagati che, nell'ipotesi della regolazione diretta dei pagamenti, potrebbero risentire, invece, dell'esigenza dei numerosi venditori impattati dalla rideterminazione del coefficiente  $k$ , di recuperare gli insoluti, verosimilmente di ingente entità, imputabili sia ai clienti ancora serviti sia (e soprattutto) a quelli con cui è venuto meno il rapporto contrattuale; peraltro, in considerazione dell'attuale assetto di mercato, il predetto rischio di alterazione dei segnali di prezzo potrebbe essere ulteriormente acuito dai maggiori costi (di fatturazione, riscossione crediti e gestione di reclami e contenziosi) che i venditori interessati sopporterebbero, nell'ipotesi di una riscossione diretta degli importi loro spettanti, costi che potrebbero riverberarsi sulle strategie di mercato degli operatori, con potenziali ricadute negative sui clienti finali;
  - inoltre, il meccanismo di riconoscimento avrebbe il pregio di semplificare gli adempimenti (di pagamento e i costi a questi associati) che graverebbero sui clienti finali destinatari dei ricalcoli nell'ipotesi di una riscossione diretta da parte dei venditori interessati ed eviterebbe parimenti il rischio di contenzioso o la sfiducia che questi potrebbero nutrire verso il proprio venditore, a fronte dell'addebito di importi risalenti a parecchi anni addietro, circostanza questa che potrebbe scoraggiare la partecipazione attiva al mercato, ovvero distorcere negativamente la percezione dell'affidabilità degli operatori del mercato libero in un momento tanto cruciale quale è l'approssimarsi della rimozione dei regimi di tutela di prezzo prevista a partire dall'1 luglio 2020;
  - ancora, il meccanismo in parola limiterebbe l'impatto unitario delle somme in discorso su ciascun cliente finale in quanto il recupero delle stesse sarebbe dilazionato nel tempo;
- rispetto alle osservazioni puntuali pervenute sul predetto intervento regolatorio:
  - siano meritevoli di considerazione le richieste delle imprese distributrici di semplificare gli oneri implementativi a loro carico (in termini di modifiche ai sistemi informativi e di fatturazione già in uso) associati all'introduzione della nuova componente della tariffa di distribuzione e misura, prevedendo a tal fine

- che il gettito da restituire agli aventi diritto sia raccolto attraverso una sotto-componente della UG<sub>2</sub> a copertura dei costi di commercializzazione di vendita al dettaglio;
- non possano invece essere accolte le richieste di una associazione dei clienti finali di finanziare il meccanismo in commento attraverso i proventi delle sanzioni dell'Autorità ovvero del contributo di finanziamento alla stessa atteso che, i soggetti a cui, in base alle richiamate pronunce giurisprudenziali, spetta garantire il raggiungimento del gettito necessario a soddisfare i crediti in favore dei venditori interessati sono i clienti finali e in ogni caso, i predetti importi hanno un vincolo di utilizzo stabilito in via legislativa;
  - in merito alla platea dei soggetti a cui sarebbe applicata la nuova componente della tariffa di distribuzione:
    - in coerenza con le risultanze della consultazione sia opportuno applicare la predetta componente a tutti titolari di una fornitura di gas naturale (inclusi i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico) con consumi fino a 200.000 Smc/anno atteso che fino al 30 settembre 2011 anche i clienti non domestici con tali livelli di consumo avevano diritto al servizio di tutela, in aggiunta ai condomini ad uso domestico con dette soglie di consumo che ne beneficiano tuttora; in tal modo si garantirebbe una ripartizione dell'onere di finanziamento del meccanismo in parola tra quei clienti che avevano titolo a beneficiare di un prezzo di tutela ridotto nel biennio 10-12 e che quindi sarebbero tenuti a corrispondere ai venditori di allora il differenziale di prezzo; a supporto di quanto in discorso basti pensare che nel periodo interessato erano serviti in tutela circa il 55% dei punti di riconsegna nella titolarità di clienti non domestici e oltre l'80% di quelli domestici;
    - siano da ritenersi fondate le preoccupazioni avanzate dalle imprese distributrici in merito alle complessità gestionali legate all'esclusione dei titolari di *bonus* sociale gas dall'applicazione della predetta componente, di conseguenza sia opportuno sterilizzare l'impatto su tali clienti incrementando il valore del *bonus* sociale in occasione del prossimo aggiornamento annuale di un ammontare adeguato;
  - in merito alla quantificazione degli importi da riconoscere ai venditori interessati, siano fondate le osservazioni formulate in merito all'individuazione di un fattore di riduzione di tali importi, parametrato rispetto ai rischi specifici di mancato incasso, misurato in termini di *unpaid ratio* a 24 mesi, che gli operatori avrebbero sostenuto se, fin da principio, avessero fatturato ai clienti finali un prezzo coerente con il rideterminato valore del coefficiente k; a tal fine si ritiene pertanto ragionevole e proporzionato rispetto agli obiettivi del presente provvedimento ridurre i predetti importi prendendo in considerazione l'*unpaid ratio* medio del biennio 10-12;
  - inoltre, in coerenza con altri analoghi meccanismi di riconoscimento previsti dalla regolazione vigente, non sia opportuno applicare alcun interesse alle somme corrisposte ai venditori interessati anche nell'ottica di contenimento degli oneri di finanziamento di tale meccanismo a carico del sistema;

- rispetto alla critica sollevata da un rispondente alla consultazione sulla inadeguata maggiorazione del fattore k effettuata con la deliberazione 737/2017/R/gas, occorre ricordare che la valorizzazione degli oneri finanziari considerati nel fattore k risulta coerente con la normale prassi di rivalutazione monetaria; ad ogni modo, tale osservazione esula dall'oggetto e dalle finalità del presente provvedimento;
- rispetto alle tempistiche di operatività del meccanismo di riconoscimento, al fine di mitigare l'impatto della nuova componente della tariffa di distribuzione sui clienti finali, sia opportuno confermare l'orientamento posto in consultazione di prevedere la raccolta delle somme spettanti ai venditori interessati nell'arco di 3 anni; sia altresì opportuno prevedere che l'adeguamento della componente UG<sub>2</sub> avvenga partire dall'1 aprile 2019, al fine di permettere alle imprese distributrici di disporre di un congruo lasso di tempo per porre in essere le attività strumentali all'applicazione della predetta componente che dovrà essere fatturata con modalità analoghe a quelle già in uso per la componente UG<sub>2</sub>.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- istituire un meccanismo di riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del fattore k prevedendo a tal fine che:
  - a) sia costituito presso la CSEA un conto alimentato attraverso una sub-componente della componente UG<sub>2</sub> di cui all'art. 40.3 dell'RTDG da applicare a tutti i clienti titolari di una fornitura di gas naturale con consumi fino 200.000 Smc/anno, incluse le utenze relative ad attività di servizio pubblico;
  - b) che il gettito di tale componente serva a finanziare il meccanismo cui possono accedere i soli esercenti la vendita che dimostrino di avere rifornito clienti nell'ambito del servizio di tutela nel biennio 10-12;
  - c) ai fini del riconoscimento, gli esercenti la vendita interessati debbano presentare alla CSEA apposita istanza di partecipazione al meccanismo, accompagnata dalla documentazione necessaria alla determinazione degli importi da corrispondere;
  - d) la CSEA sia responsabile della predisposizione della modulistica per la trasmissione, da parte degli esercenti la vendita interessati, delle informazioni rilevanti ai fini dell'ammissione al meccanismo nonché della valutazione dell'istanza e della quantificazione dell'ammontare da riconoscere;
  - e) gli importi da riconoscere, quantificati sulla base delle informazioni fornite da ciascun esercente la vendita, siano ridotti in funzione del tasso di *unpaid ratio* medio del biennio 10-12;
  - f) la liquidazione delle somme da riconoscere a ciascun esercente la vendita avente titolo, avvenga in tre sessioni, per un periodo di 3 anni;
- effettuare delle verifiche, anche a campione, della correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli esercenti la vendita partecipanti al meccanismo di riconoscimento, nell'esercizio dei propri poteri di cui all'art. 2, comma 20 della legge 481/95;
- prevedere, altresì, che in occasione del prossimo aggiornamento della compensazione in favore dei titolari di *bonus* sociale gas il valore dello stesso sia

determinato in modo tale da sterilizzare l'impatto del meccanismo in parola sui titolari di *bonus*;

- prevedere che l'adeguamento della componente UG<sub>2</sub> avvenga a partire dall'1 aprile 2019

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui al TIVG, RTDG, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- a) **clienti finali in tutela** sono i clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.2 che nel periodo di riferimento sono stati riforniti nell'ambito del servizio di tutela del gas naturale disciplinato dal TIVG;
  - b) **periodo di riferimento** è il periodo di 24 mesi intercorrente dall'1 ottobre 2010 al 30 settembre 2012 in relazione al quale viene presentata istanza di partecipazione al meccanismo di riconoscimento e determinato l'ammontare di riconoscimento;
  - c) **venditori interessati** sono i venditori (i) che hanno rifornito clienti finali in tutela nel periodo di riferimento ovvero (ii) che sono subentrati in un contratto di somministrazione di gas naturale a clienti finali serviti in tutela nel periodo di riferimento, che partecipano al meccanismo di riconoscimento.

### **Articolo 2**

#### *Meccanismo per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k*

- 2.1 I venditori che nel periodo di riferimento hanno servito clienti finali in tutela ovvero che sono subentrati in un contratto di somministrazione di gas naturale a clienti finali serviti in tutela nel periodo di riferimento hanno la facoltà di partecipare al meccanismo di riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k, effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16, nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo.

2.2 Ai fini del presente provvedimento si distinguono le seguenti tipologie di punti di riconsegna:

- a) punti di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico: sono i punti di riconsegna individuati ai sensi del comma 2.3, lettera a) del TIVG;
- b) punti di riconsegna relativi a condomini con uso domestico: sono i punti di riconsegna individuati ai sensi del comma 2.3, lettera b) del TIVG;
- c) altri punti di riconsegna: sono i punti di riconsegna individuati ai sensi del comma 2.3, lettere c) e d) del TIVG.

2.3 Al fine di ottenere gli importi spettanti gli esercenti la vendita sono tenuti a presentare alla CSEA apposita istanza di partecipazione al meccanismo di riconoscimento entro e non oltre il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite dalla CSEA ai sensi dell'Articolo 3.

2.4 Le istanze di partecipazione devono, a pena di inammissibilità:

- a) indicare il numero di punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali in tutela e i relativi volumi di gas naturale erogati, distintamente in ciascun trimestre del periodo di riferimento e per ciascuna tipologia di punti di riconsegna di cui al comma 2.2;
- b) contenere una dichiarazione attestante di non avere percepito in alcun modo le somme oggetto dell'istanza;
- c) essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate ai sensi del presente articolo.

2.5 Ciascun venditore interessato che ha presentato istanza ha diritto a ricevere dalla CSEA un ammontare di riconoscimento  $Reint^k$  pari a:

$$Reint^k = \sum_{(trim,i]} COEFF_i * \delta_{trim} * VOL_{i,trim}$$

dove:

- a)  $COEFF_i$  sono, per ciascuna tipologia di punto di riconsegna  $i$  di cui al comma 2.2, i coefficienti di correzione che tengono conto del livello di incassi mediamente riscontrabili nel mercato a 24 mesi nel periodo di riferimento, i cui valori sono indicati nell'*Allegato A - Tabella 1*, allegata al presente provvedimento;

- b)  $\delta_{trim}$  sono i valori dei coefficienti di riconoscimento, espressi in c€/Smc, relativi a ciascun trimestre *trim* del periodo di riferimento, indicati nell'*Allegato A* - Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
- c)  $VOL_{i,trim}$  è, con riferimento a ciascuna tipologia di punto di riconsegna *i* di cui al comma 2.2, il quantitativo di volumi di gas naturale prelevato dai clienti finali in tutela in ciascun trimestre *trim* del periodo di riferimento, espresso in Smc, utilizzando un potere calorifico superiore convenzionale pari a 38,52.

2.6 Ciascun venditore interessato è tenuto a comunicare tempestivamente alla CSEA, nei termini e con le modalità da questa stabilite, eventuali rettifiche delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2.4 ai fini della quantificazione dell'ammontare di riconoscimento  $Reint^k$ , fornendo la relativa motivazione.

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni alla CSEA*

3.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, a ciascun venditore interessato che ne faccia richiesta, dell'ammontare  $Reint^k$  cui si riferisce la sessione annuale di riconoscimento di cui al comma 3.3.

3.2 Ai fini dell'implementazione del meccanismo di cui all'Articolo 2, la CSEA:

- a) entro il 30 aprile 2019, pubblica sul proprio sito internet la modulistica per la presentazione dell'istanza di partecipazione da parte dei venditori e per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.4 nonché di eventuali rettifiche delle stesse;
- b) entro il 31 luglio 2019, provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica all'Autorità e a ciascun venditore interessato l'ammontare di riconoscimento  $Reint^k$  di cui al comma 2.5.

3.3 La CSEA provvede a liquidare l'ammontare di riconoscimento  $Reint^k$  di cui al comma 2.5 in tre sessioni entro:

- a) il 1° aprile 2020 per un importo pari a 1/4 dell'ammontare  $Reint^k$  complessivamente riconosciuto;
- b) il 31 dicembre 2020 per un importo pari ad 1/2 dell'ammontare  $Reint^k$  complessivamente riconosciuto;
- c) il 31 dicembre 2021 per l'importo residuale.



- 3.4 Nel caso in cui la CSEA riceva delle comunicazioni di rettifica delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2.4, questa può derogare alle tempistiche di cui al comma 3.2 lettera b) e al comma 3.3, dandone opportuna comunicazione al venditore interessato.
- 3.5 Gli importi restituiti dai venditori interessati alla CSEA in esito a rettifiche sono maggiorati del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dalla data in cui tali importi sono stati percepiti dal venditore interessato. Di converso, sugli importi versati dalla CSEA in esito a rettifiche non si applicano gli interessi di mora.
- 3.6 I saldi del meccanismo di cui all'Articolo 2 sono posti in capo al "*Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k*" di cui all'Articolo 4.

#### **Articolo 4**

##### *Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k e modifiche dell'RTDG*

- 4.1 È istituito presso la CSEA il Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k. Tale Conto è alimentato dall'elemento  $UG_{2k}$  della componente  $UG_2$  di cui all'Articolo 40, comma 40.3 dell'RTDG come modificato ai sensi del comma 4.3.
- 4.2 L'RTDG è modificato secondo quanto previsto dal presente articolo.
- 4.3 Al comma 40.3 dell'RTDG, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- “g)  $UG_2$ , espressa in centesimi di euro/standard metro cubo e in euro per punto di riconsegna, pari alla somma dei seguenti elementi:*
- i.  $UG_{2c}$  a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio, che gravano sul Conto di cui all'Articolo 80;*
  - ii.  $UG_{2k}$  per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato, che gravano sul Conto di cui all'Articolo 80bis;”.*
- 4.4 Al comma 70.1 dell'RTDG dopo la lettera j) è inserita la seguente lettera k):
- “k) il Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato;”.*

4.5 Al comma 80.2, dell'RTDG le parole “*dalla componente UG<sub>2</sub>, di cui al comma 40.3, lettera g)*” sono sostituite dalle parole “*dall'elemento UG<sub>2c</sub>, di cui al comma 40.3, lettera g), punto i. della componente UG<sub>2</sub>.*”.

4.6 Dopo l'articolo 80 dell'RTDG è inserito il seguente Articolo 80bis:

*“Articolo 80bis*

*Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato*

*80bis.1 Il Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato è utilizzato per garantire la copertura del meccanismo di riconoscimento di cui alla deliberazione 32/2019/R/gas.*

*80bis.2 Il Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato è alimentato dall'elemento UG<sub>2k</sub>, di cui al comma 40.3, lettera g), punto ii. della componente UG<sub>2</sub>.*”.

**Articolo 5**

*Disposizioni transitorie e finali*

5.1 Il comma 6.2 della deliberazione ARG/gas 64/09 è sostituito dal seguente comma:

*“6.2 I valori della componente UG<sub>2</sub> sono indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento.”.*

5.2 La tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09 a partire dall'1 aprile 2019 è sostituita dalle seguenti tabelle:

**“Tabella 1 - Componente UG<sub>2</sub> dall' 1 luglio 2009 al 31 marzo 2019**

	<b>Dall'1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011</b>	<b>Dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2018</b>	<b>Dall'1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019</b>
<b>€/punto riconsegna/anno</b>	-24,82	-27,01	-27,01

<b>Scaglioni di consumo</b>	<b>Smc/anno</b>	<b>Dall'1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011</b>	<b>Dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2018</b>	<b>Dall'1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019</b>
		<b>c€/Smc</b>		
1	0-120	0,0000	0,0000	0,0000
2	121-480	3,7600	3,7600	4,4600

3	481-1.560	2,1700	2,1700	2,5700
4	1.561 – 5.000	1,7300	1,7300	2,0500
5	5.001 – 80.000	1,2000	1,2000	1,4200
6	80.001 – 200.000	0,4200	0,4200	0,5000
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000	0,0000

**Tabella 2 - Elementi  $UG_{2c}$  e  $UG_{2k}$  dall' 1 aprile 2019**

	<i>Elemento <math>UG_{2c}</math></i>	<i>Elemento <math>UG_{2k}</math> (*)</i>
	<b>Dall'1 aprile 2019</b>	<b>Dall'1 aprile 2019</b>
<b>€/punto riconsegna/anno</b>	-27,01	n.a.

<b>Scaglioni di consumo</b>	<b>Smc/anno</b>	<i>Elemento <math>UG_{2c}</math></i>	<i>Elemento <math>UG_{2k}</math> (*)</i>
		<b>Dall'1 aprile 2019</b>	
		<b>c€/Smc</b>	
1	0-120	0,0000	0,2920
2	121-480	4,4600	0,2920
3	481-1.560	2,5700	0,2920
4	1.561 – 5.000	2,0500	0,2920
5	5.001 – 80.000	1,4200	0,2920
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,2920
7	Oltre 200.000	0,0000	n.a.

*(\*) Applicabile ai clienti con consumi fino 200.000 Smc/anno.”*

5.3 La CSEA provvede a chiudere il *Conto per la copertura del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale* di cui all'articolo 79 del RTDG. Eventuali saldi di tale conto sono trasferiti al *Conto per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k* di cui all'articolo 80bis del RTDG.

5.4 Il valore dell'ammontare della compensazione per la fornitura di gas naturale per i clienti in condizione di disagio economico di cui all'Articolo 23 del TIBEG è aggiornato, con successivo provvedimento, in modo tale da sterilizzare l'impatto del meccanismo di cui all'Articolo 2.

5.5 Il presente provvedimento è trasmesso alla CSEA.

5.6 Il presente provvedimento e l'RTDG, modificato ai sensi del presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 gennaio 2019

IL PRESIDENTE  
Stefano Besseghini